



## **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

*Deliberazione CdA n. 55(13) in data 6/12/2013*

### **SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI**

#### *Articolo 1 – Finalità e natura giuridica*

1. Il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "E. Fermi", di seguito denominato *Centro Fermi* è un Ente pubblico nazionale di Ricerca, con sede in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato *Ministero*, avente personalità giuridica di diritto pubblico, e dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, contabile e statutaria, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 31.12.2009 n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165", di seguito denominato *Decreto*.

#### *Articolo 2 – Principi di organizzazione e funzionamento*

1. Il *Centro Fermi* si dota del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento in coerenza con le procedure e modalità di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, in attuazione del *Decreto*, e in accordo con gli Art. 5 (Regolamenti) e 13 (Organizzazione interna dell'Ente) dello Statuto pubblicato sul sito web del MIUR (Atti Ministeriali) in data 10.10.2012 (di seguito denominato *Statuto*).
2. Il *Centro Fermi* opera sulla base di un Piano Triennale di attività formulato ed aggiornato annualmente. Nel Piano Triennale sono individuate e descritte le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi e i progetti di ricerca, le relative risorse

necessarie, disponibili o da acquisire per la loro attuazione, in coerenza con il programma nazionale della ricerca (PNR). Il Piano comprende anche la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.

3. La formulazione e la stesura del Piano Triennale e i relativi aggiornamenti, sono responsabilità del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Il Piano Triennale è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi dell'Art.5 del *Decreto*, e inviato in copia al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i rispettivi prescritti pareri.

### *Articolo 3 – Attività*

1. Il *Centro Fermi*, in accordo con lo Statuto,
  - a. svolge e promuove attività di ricerca con obiettivi di eccellenza finalizzati all'ampliamento delle conoscenze nel campo della fisica e a originali applicazioni interdisciplinari. Le attività di ricerca sono svolte in ambito nazionale e nell'ambito di programmi dell'Unione Europea o di Organismi Internazionali;
  - b. promuove e realizza Progetti Interdisciplinari nell'ambito del Piano Triennale delle attività;
  - c. promuove la formazione e la crescita professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di Grants, sotto forma di incarichi, borse di studio e assegni di ricerca, a "Nuovi ed eccezionali talenti" e a ricercatori di livello Senior e Junior, indirizzati su temi scientifici d'avanguardia;
  - d. promuove la diffusione della cultura scientifica, in particolare presso istituzioni scolastiche preuniversitarie, con la partecipazione di studenti e docenti su temi didattici e di ricerca di notevole livello scientifico;
  - e. si adopera a tutela della memoria storica, con il ripristino del Complesso Monumentale di via Panisperna di straordinario valore storico, da adibire in parte a Museo Storico della Fisica;
  - f. promuove e svolge attività culturale, in particolare organizzando conferenze, convegni, incontri e seminari;
  - g. può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali.

2. Per la realizzazione dei suoi obiettivi, il Centro Fermi può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni Scientifiche italiane, pubbliche e private, comunitarie e straniere, che operano nei settori di attività indicati al comma 1; può partecipare a, o costituire consorzi, fondazioni e società con soggetti pubblici e privati, con le modalità di cui all'art. 18 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

#### *Articolo 4 – Manuali delle procedure operative*

1. Al fine di garantire l'attuazione dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia nella gestione amministrativa, per ciascuno dei principali procedimenti, l'Ente adotta manuali di procedure operative, con relativa modulistica, resi disponibili a tutto il personale interessato sulla rete intranet del *Centro Fermi*.
2. In ragione dei risultati gestionali conseguiti e al fine di verificare l'impatto di nuove disposizioni normative, i manuali delle procedure operative, di cui al comma 1, possono essere revisionati sulla base di nuove esigenze organizzative.

#### *Articolo 5 – Personale*

1. Per assolvere i propri fini istituzionali, il *Centro Fermi* si avvale di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, di cui alla tabella allegata al Piano triennale di attività, il cui reclutamento e trattamento giuridico ed economico sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli Enti di Ricerca; di personale con incarico di collaborazione o contratto a tempo determinato, il cui reclutamento e trattamento giuridico ed economico sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli Enti di Ricerca; di personale dipendente da Università, Enti di Ricerca pubblici o privati, altre amministrazioni pubbliche o private, mediante Associazione con incarico di ricerca o di collaborazione, attribuito secondo le modalità di cui al Regolamento di Associazione.
2. Il Consiglio d'Amministrazione determina il fabbisogno di personale da indicare annualmente nel Piano Triennale di attività.

## SEZIONE II – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

### *Articolo 6 – Organi*

1. Sono Organi del *Centro Fermi* ai sensi dell'art. 6 dello *Statuto*:
  - a. Il Presidente;
  - b. Il Consiglio d'Amministrazione;
  - c. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d. Il Consiglio Scientifico.

### *Articolo 7 – Presidente*

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del *Centro Fermi*, ne assicura l'unità dell'indirizzo scientifico, sovrintende alle attività ed è responsabile delle relazioni nazionali e internazionali.

Il Presidente adotta gli atti e svolge le funzioni previste dall'Art. 7 dello *Statuto*.

### *Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione ha competenze relative agli atti di carattere generale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione del *Centro Fermi*, in accordo con l'Art. 8 dello *Statuto*.

Il Consiglio di Amministrazione svolge le proprie funzioni secondo le norme previste dall'Art. 8 dello *Statuto*.

### *Articolo 9 – Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo cui è demandato il controllo della gestione economico finanziaria dell'Ente e svolge le attività previste dall'art. 2403 del codice civile per quanto applicabile, in accordo con quanto previsto all'Art. 9 dello *Statuto*.

### *Articolo 10 – Consiglio Scientifico*

1. Il Consiglio Scientifico svolge funzione consultiva in materia di pianificazione e visione strategica, contribuendo all'indirizzo scientifico dell'Ente, con particolare riguardo alle collaborazioni internazionali, agli interventi regionali e all'innovazione tecnologica nelle imprese.

Il Consiglio Scientifico svolge le proprie funzioni secondo le norme previste dall'Art. 10 dello *Statuto*.

*Articolo 11 – Incompatibilità. Indennità e compensi*

1. Le norme sulle incompatibilità di carica per il Presidente e i Membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Consiglio scientifico, nonché per il Direttore amministrativo e per il Direttore della struttura di ricerca sono quelle specificate nell'Art. 14 dello *Statuto*.

*Articolo 12 – Indennità e compensi*

1. Le indennità di carica che spettano al Presidente, ai Membri del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Amministrativo e ai Membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinate come specificato nell'Art. 15 dello *Statuto*.
2. Al Presidente, ai Consiglieri, ai Revisori, al Magistrato delegato della Corte dei Conti e ai membri del Consiglio Scientifico è corrisposto il gettone di presenza alle riunioni dei Consigli di cui fanno parte, e il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute, nella misura e con le modalità previste dalla vigente normativa.

**SEZIONE III – STRUTTURE SCIENTIFICHE E AMMINISTRATIVE**

*Articolo 13 – Organizzazione Interna dell'Ente*

1. Il *Centro Fermi* è articolato nelle seguenti Strutture:
  - a. Centro Studi e Ricerche
  - b. Museo Fermiano
  - c. Uffici
2. Alla struttura di ricerca, che comprende il Centro Studi e Ricerche e il Museo Fermiano, è preposto un Direttore della Struttura di Ricerca, il quale, sulla base delle direttive del Presidente, svolge le funzioni di cui all'Art. 13 dello *Statuto*.  
L'incarico di Direttore della Struttura di Ricerca è attribuito dal Presidente, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Alla struttura amministrativa, che comprende gli Uffici, è preposto il Direttore Amministrativo, il quale, in accordo con l'Art. 11 dello *Statuto*, provvede

all'espletamento delle attività amministrative, contabili e tecniche necessarie a garantire il funzionamento dell'Ente. L'incarico è attribuito dal Presidente, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. In accordo con l'Art. 13, comma 3 dello *Statuto*, considerata la limitata disponibilità di personale in pianta organica, la struttura amministrativa è articolata in tre uffici:
  - a. Affari Generali e Normativi;
  - b. Contabilità;
  - c. Personale;

Gli Uffici, operanti nell'ambito delle Funzioni, svolgono attività gestionale e amministrativa, di supporto alle attività di ricerca e all'organizzazione e gestione del Museo.

I Responsabili degli Uffici sono nominati, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Consiglio di Amministrazione.

#### *Articolo 14. – Decorrenza e validità*

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello *Statuto*, entrerà in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sarà pubblicato sul sito internet [www.centrofermi.it](http://www.centrofermi.it), nella sezione Amministrazione trasparente.